



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 06/02/2023

OGGETTO:

**ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023.
PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. TOMATIS Paolo - Vice Sindaco	Sì
3. FERRERO Massimo - Assessore	Sì
4. CALCAGNO Antonio - Consigliere	Sì
5. FAVOLE Giuseppe - Consigliere	No
6. RIBOTTA Emanuele - Consigliere	Sì
7. CHIARAMELLO Teresa - Consigliere	Sì
8. VACCHINO Giuseppe - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	No
10. PANERO Luigi - Consigliere	Sì
11. LEONE MARIANGELA - Consigliere	Sì
Totale presenti:	9
Totale assenti:	2

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Sig. SALVATICO DR. FABRIZIO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio del 1999, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

- ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

- nel corso dell'anno 2015 - ai fini di esentare le fasce di popolazione aventi reddito inferiore ai 15.000 - si è introdotta una fascia di esenzione per i redditi inferiori alla suddetta cifra modificando il Regolamento per la disciplina dell'Addizionale IRPEF come da allegato sub lettera A) alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 27/03/2015;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)

RITENUTO di provvedere alla conferma delle aliquote relative all'applicazione dell'addizionale Comunale IRPEF come di seguito riepilogato:

- esenzione fino a 15.000 euro per i redditi dei residenti a Sant'Albano Stura;
- fino a 15.000 euro – 0,3%
- da 15.000,01 a 28.000 euro – 0,5%
- da 28.000,01 a 50.000 euro – 0,6%
- da 50.000,01 in poi – 0,7%

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, che, all'art. 1 comma 2 ha rimodulato, a far data dal 1° gennaio 2022, le aliquote Irpef 2022 che passano da cinque scaglioni a quattro (23%, 25%, 35% e 43%).

TENUTO conto della necessità della rimodulazione delle aliquote già stabilite per gli anni precedenti relative all'addizionale comunale IRPEF, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito, mantenendo comunque l'invarianza del gettito.

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione acquisito ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000, relativo al bilancio di previsione e suoi allegati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

UDITA la relazione del Responsabile finanziario;

Il Sindaco apre pertanto la discussione della proposta della deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 9; Votanti: n. 9 ; Voti favorevoli: 9; Voti astenuti: n. 0; Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

1. Di fissare per il 2023, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, così come recentemente modificati dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e precisamente in misura pari a:

- esenzione fino a 15.000 euro per i redditi dei residenti a Sant'Albano Stura;
- fino a 15.000 euro – 0,3%
- da 15.000,01 a 28.000 euro – 0,5%
- da 28.000,01 a 50.000 euro – 0,6%
- da 50.000,01 in poi – 0,7%

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000.

3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria, al Ministero dell'economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 2012, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BOZZANO Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dr. Fabrizio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2023 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

li 14/02/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dr. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/02/2023

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATICO Dr. Fabrizio